

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE PROVVEDI- MENTI IN FAVORE DELLA CITTÀ DI LORETO:		Pag.	1
<i>In sede legislativa</i>			
GIUSTIZIA (IV):			
<i>In sede referente</i>		»	2
<i>In sede legislativa</i>		»	3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):			
<i>Comitato partecipazioni statali</i>		»	3
DIFESA (VII):			
<i>In sede legislativa</i>		»	3
<i>In sede referente</i>		»	5
ISTRUZIONE (VIII):			
<i>In sede legislativa</i>		»	6
<i>In sede referente</i>		»	9
LAVORI PUBBLICI (IX):			
<i>In sede legislativa</i>		»	9
TRASPORTI (X):			
<i>In sede legislativa</i>		»	13
AGRICOLTURA (XI):			
<i>In sede legislativa</i>		»	14
INDUSTRIA (XII):			
<i>In sede legislativa</i>		»	15
LAVORO (XIII):			
<i>In sede legislativa</i>		»	16
<i>In sede referente</i>		»	19
CONVOCAZIONI		»	20

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame della proposta di legge re-
cante provvedimenti in favore della città
di Loreto.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLÈ 13 DICEMBRE 1967, ORE 17,25. —
Presidenza del Presidente CASTELLUCCI. — In-
terviene il Sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione, Caleffi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI: « Provvedimenti per la
sistemazione della città di Loreto in conside-
razione della importanza religiosa, artistica
e turistica nonché per conseguenti opere di
interesse igienico e turistico » (643).

Il relatore Tozzi Condivi ricorda, innanzi-
tutto, che la proposta di legge è stata pre-
sentata fin dal 22 ottobre 1963, ossia, prati-
camente, all'inizio della legislatura. Questo
dato è importante, perché esclude, *a priori*,
ogni motivo politico-elettoralistico: veri ed
unici motivi del provvedimento sono da ri-
cercare nel grande afflusso a Loreto di pelle-
grini italiani e stranieri, ai quali le attuali
attrezzature cittadine non danno adeguata
ospitalità, e nell'impossibilità, d'altra parte,
dell'Amministrazione comunale di risolvere il
problema con le sole sue disponibilità.

Circa i criteri del provvedimento, mette
in rilievo che essi riproducono quelli della
legge speciale per Assisi 9 ottobre 1957,
n. 976.

Illustra, per altro, gli emendamenti pro-
posti dalla V Commissione (Bilancio), che fa
propri.

Conclude, raccomandando l'approvazione,
la più sollecita, del provvedimento.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (2630);

SPAGNOLI ed altri: « Norme sullo scioglimento del matrimonio » (3877).

All'inizio della seduta il Presidente dà lettura di una lettera inviatagli dall'onorevole Reggiani che lo prega di esonerarlo dall'incarico di relatore della proposta di iniziativa del deputato Fortuna e di quella di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri.

Data l'assenza del deputato Reggiani, il Presidente assume provvisoriamente la funzione di relatore riservandosi di decidere in merito dopo aver inteso il deputato Reggiani.

Prende, quindi, la parola il deputato Lucifredi che affronta l'esame del secondo comma dell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi.

In primo luogo pone e sviluppa il quesito se sia possibile con una legge ordinaria innovare leggi concordatarie e, secondo quesito, se il secondo comma dell'articolo 1 dell'emendamento Bozzi modifichi o meno le norme concordatarie.

Sviluppa il proprio intervento ponendo lo accento sull'articolo 7 della Costituzione per vedere se con questo articolo siano stati costituzionalizzati o meno i Patti lateranensi. Cita i testi dei professori Virga, Cerreti, Mortati e Lavagna.

Affronta, quindi, il secondo tema e considera la portata dell'articolo 34 del Concordato, nei suoi vari commi, per concludere che l'emendamento Bozzi, effettivamente, incide su norme concordatarie per cui eventuali modifiche non dovrebbero attuarsi con una legge ordinaria ma, al caso, con una legge di carattere costituzionale.

Riprende questi argomenti sotto l'aspetto politico e, cioè, se sia opportuno e corretto innovare unilateralmente, da parte dello Stato italiano, norme concordatarie quando, recentemente, la Camera ha dato mandato al Governo di avviare intese con la Santa Sede

al fine di constatare la possibilità di addivere ad alcune modifiche del Concordato.

Gli sembra che persistendo, ora, nell'esame delle due proposte di legge, sarebbe facile arrivare ad una posizione di rottura con la Santa Sede. Mentre in Assemblea i gruppi politici, quasi unanimemente, si sono espressi nel senso di evitare responsabilmente l'insorgere di attriti con lo Stato vaticano, in Commissione, — invece — si segue da parte di alcuni una linea che porta a posizioni ben diverse.

Ritiene che sulla base del semplice buon senso si dovrebbe accantonare l'esame dei due provvedimenti, almeno per ora. Se vi si volesse insistere egli sarebbe orientato per la indizione di un *referendum* e, solo successivamente, decidere in merito ai casi di scioglimento del matrimonio ma sempre attraverso una legge di carattere costituzionale.

Conferma il suo orientamento assolutamente contrario a qualsiasi scioglimento di matrimonio sia esso civile che concordatario.

Il deputato Pennacchini osserva che la proposta Fortuna investe problemi di carattere costituzionale che non vanno ignorati e sostiene che questa proposta non dovrebbe essere esaminata in quanto è impossibile determinare con una legge ordinaria delle modifiche ai Patti lateranensi che, attraverso l'articolo 7 della Costituzione sono stati costituzionalizzati.

Analizza la portata dell'articolo 34 del Concordato e fa notare che in base al canone 1118 del *codex juris canonici* il matrimonio valido nella sua essenza è indissolubile in forma assoluta.

Conclude il proprio intervento confermando la sua recisa opposizione alla introduzione dello scioglimento del matrimonio, sia per quelli contratti con rito civile, che per quelli di rito concordatario.

Interviene, quindi, il deputato Ruffini, che distingue tra gli effetti civili del matrimonio e l'esistenza del vincolo, che non può essere intaccato con una legge ordinaria soprattutto quando sia stato contratto attraverso un matrimonio canonico trascritto.

Da ultimo il deputato Riccio riconferma con ampie argomentazioni la opposizione del gruppo democristiano allo scioglimento del matrimonio, alla distinzione che si intende fare fra un possibile scioglimento del matrimonio civile rispetto a quello canonico e chiede che, al caso, eventuali modifiche dell'articolo 34 del Concordato vengano considerate solo quando contatti diretti fra lo Stato italiano e la Santa Sede non abbiano alimentato

alcuna prospettiva di concordi soluzioni. Anche in questo caso l'eventuale modifica dell'articolo 34 dovrebbe avvenire con legge costituzionale.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 12,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEL DISEGNO E DELLA PROPOSTA DI LEGGE:

« Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari » (4565);

CERVONE ed altri: « Disposizioni relative al personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia » (2023).

Il Presidente indice la votazione del disegno di legge che, quindi, viene approvato a scrutinio segreto.

Resta, pertanto, assorbita la proposta di legge n. 2023 che sarà cancellata dall'ordine del giorno.

PROPOSTA DI LEGGE:

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (1803).

Il relatore Martini Maria Eletta illustra un nuovo emendamento presentato dal Governo.

Intervengono nella discussione i deputati Amatucci, Cacciatore, Breganze, Re Giuseppina, Martuscelli ed il Sottosegretario di Stato, Misasi.

Il Presidente si riserva di far pervenire a tutti i deputati il testo del nuovo emendamento del Governo e rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato partecipazioni statali.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE PASCALIS.* — Intervengono per il Governo il Ministro per le partecipazioni statali Bo e il Sottosegretario per le partecipazioni statali Donat-Cattin.

ESAME DEL BILANCIO IRI PER IL 1966

Proseguendo nella ricognizione, per settori, delle attività e dei problemi delle partecipazioni statali, il Comitato affronta l'esame del bilancio consuntivo IRI per il 1966. Ascolta su tale oggetto una illustrazione del Presidente dell'Istituto professor Giuseppe Petrilli, al quale i deputati Goehring, Isgrò, Leonardi, Barbi, Barca, Caprara, Orlandi, Anderlini e il Presidente De Pascalis rivolgono successivamente numerose domande sia sui problemi del finanziamento delle attività svolte e programmate, sia sul merito dei programmi di sviluppo nei vari settori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e Santero.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Caiati dà lettura della seguente lettera inviatagli dal Presidente della Camera: « Onorevole Presidente, i deputati Pajetta e Lami, nella seduta dell'11 dicembre, hanno sollecitato la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Boldrini ed altri, n. 3853 e Lami ed altri, n. 4066 per una inchiesta parlamentare sulle attività del SIFAR.

Poiché il termine per la presentazione della relazione è ormai da tempo scaduto, ritengo opportuno pregare la S.V. perché l'esame dei provvedimenti sia iniziato e condotto a termine in modo che entro 20 giorni la relazione possa essere depositata alla Presidenza ».

Dopo aver brevemente riassunto i termini della questione rileva come il sollecito in Aula, da parte comunista, della discussione su tali proposte di legge, sia avvenuto dopo soltanto 15 giorni dalla scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 35 del Regolamento che, per altro, nella prassi non è considerato perentorio, e come, quindi, non possa essergli imputata alcuna volontà ritardatrice dell'esame delle due proposte, tanto più che esse non hanno il carattere dell'urgenza. Ritiene, pertanto, in ottemperanza all'invito del Presidente della Camera, che l'esame dei

provvedimenti per la relazione all'Assemblea possa essere condotta a termini entro 20 giorni e che a tal fine prenderà contatti con il Ministro Tremelloni, attualmente a Bruxelles.

Il deputato Boldrini, dopo aver ricordato che l'esame dei due provvedimenti fu accantonato sia perché vi era stata una richiesta di supplemento di indagini da parte del deputato La Malfa, sia perché era in corso un procedimento giudiziario dal quale si attendeva qualche elemento chiarificatore, sottolinea come si siano recentemente (processo De Lorenzo-*Espresso*) verificati dei nuovi fatti di estrema gravità che rendono più che mai pressante la richiesta di un dibattito politico sulle attività del SIFAR attraverso lo strumento dell'inchiesta parlamentare.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi avanza, nel merito, le sue più ampie riserve e dichiara che il Governo, quando l'argomento sarà inserito all'ordine del giorno, preciserà fatti e circostanze.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del Corpo forestale e dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali (4379).

La Commissione riprende la discussione.

Il Relatore Buffone dichiara preliminarmente che o la legge viene approvata nel testo originario ovvero si rende indispensabile un rinvio per consentire che il problema dell'indennità di volo sia riesaminato in modo globale; si dichiara, quindi, contrario all'emendamento Durand de la Penne che, oltre tutto, comporterebbe la necessità di reperire la copertura.

Il deputato Durand de la Penne illustra il suo emendamento tendente ad estendere agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la stessa indennità mensile di aeronavigazione e l'indennità mensile di volo prevista per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e per gli specialisti dell'aeronautica militare dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nel-

la legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni e dichiara di non comprendere il motivo per il quale a persone che svolgono lo stesso tipo di lavoro e dipendono dalla stessa Amministrazione si debba dare un trattamento economico diverso.

Il deputato D'Ippolito dopo aver rilevato come da parte del suo gruppo non sia stata avanzata formale pregiudiziale all'approvazione di questo disegno di legge, sottolinea, tuttavia, che le critiche avanzate dal deputato Durand de la Penne e in parte dal Relatore abbiano fondamento e che pertanto si rende necessario affrontare in generale il problema dell'indennità di volo. Dichiara altresì che qualora il Governo non si impegni a presentare, in tempo ragionevole, un disegno di legge organico che risolva in modo globale tale problema, e qualora la Commissione decida di procedere nell'esame di questo disegno di legge, il suo gruppo presenterà alcuni emendamenti.

Il deputato De Meo, dopo aver ricordato che alcune delle perplessità oggi avanzate furono già, in altra seduta, da lui sollevate, sottolinea che la sperequazione tra il personale previsto dal presente disegno di legge e quello dell'aeronautica militare non è assolutamente giustificata da motivi di ordine tecnico, ma soltanto da motivi di ordine finanziario e pertanto ritiene opportuno rivolgere al Presidente della Commissione la preghiera di invitare i Ministri interessati al provvedimento affinché reperiscano nei capitoli dei bilanci dei loro dicasteri la necessaria copertura.

Il Sottosegretario Guadalupi dopo aver riassunto le ragioni essenziali del provvedimento, volto soprattutto ad ammodernare le strutture del Corpo della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, rileva che vi è stato il concerto del Ministero della difesa soprattutto in relazione al fatto che il provvedimento fa espresso riferimento al rilascio dei brevetti ed al controllo della circolazione aerea. Dopo aver ricordato che tra il personale aeronavigante previsto dal presente disegno di legge e quello delle altre Forze armate vi è un mero accostamento di posizione, che non implica, tuttavia, identità di trattamento, dichiara che è allo studio del Ministero della difesa un progetto organico in materia di indennità di volo e che pertanto non è escluso che in futuro possa arrivarsi ad una forma di perequazione. Quanto alla proposta di rinvio motivata dalla ragione di reperire i fondi necessari per ope-

rare subito la perequazione, dichiara che non ha competenza in materia e che, pertanto, in fatto, si verrebbe a bloccare l'iter del disegno di legge in quanto si dovrebbero ripercorrere tutte le tappe che hanno condotto all'attuale formulazione del medesimo. Invita, pertanto, la Commissione, impregiudicata restando la possibilità di elevare, in futuro, le indennità previste da questo disegno di legge, a procedere alla sua approvazione.

Dopo che il deputato Durand de la Penne ha ritirato il suo emendamento, riservandosi di presentare un ordine del giorno, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni avendo respinto due emendamenti del gruppo comunista, uno al secondo comma dell'articolo 1, tendente a sopprimere le parole « per gli ufficiali e di lire 45.000 per i sottufficiali », e un'altro, al secondo comma dell'articolo 2, sostitutivo dell'intero comma con il seguente: « L'indennità predetta è aumentata per ogni ora di volo di lire 2.000 con il limite di un importo complessivo di lire 16.000 ».

Il Presidente dà lettura dei seguenti ordini del giorno, il primo a firma dei deputati Buffone, Fornale, de Stasio, Durand de la Penne, De Meo e Sinesio: « La Commissione difesa, accertata, attraverso un approfondito esame, l'attuale consistenza del trattamento economico delle Forze armate; rilevato come esso sia notevolmente inferiore ai similari trattamenti corrisposti ai piloti delle Compagnie di navigazione aerea; accertato come si stia verificando un preoccupante esodo dei piloti militari in concomitanza con una grave flessione nell'affluenza ai concorsi per il reclutamento del personale pilota dell'aeronautica militare, con grave pregiudizio per l'efficienza operativa della Forza armata; considerato che: solo per i piloti dell'aeronautica militare è previsto l'obbligo istituzionale del volo; solo per i piloti dell'aeronautica militare la carriera è condizionata dal mantenimento della idoneità psicofisica al pilotaggio; per i piloti dell'aeronautica militare sono stabiliti i più bassi limiti di età; il brevetto di pilota militare è attribuito ai soli piloti dell'aeronautica militare, fa voti affinché il Governo voglia approntare provvedimenti adeguativi delle indennità di volo di aeronavigazione e di pilotaggio nel quadro dello studio in atto al Ministero della difesa sullo schema relativo alla revisione dell'indennità operativa, degli assegni d'imbarco e delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo attualmente devoluto alla competenza dello Stato maggiore della difesa, con riferimento

anche alla perequazione della indennità di volo tra ufficiali e sottufficiali »; ed il secondo a firma dei deputati De Meo e Durand de la Penne: « La VII Commissione difesa, approvando il disegno di legge n. 4379, avente per oggetto le norme sullo esercizio del volo e sul trattamento economico del personale di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del Corpo forestale dello Stato e dell'azienda di Stato delle foreste demaniali, invita il Governo a provvedere perché la misura delle indennità di volo sia assicurata al personale di cui innanzi così come prevista per gli ufficiali dell'arma aeronautica-ruolo naviganti e per gli specialisti dell'aeronautica militare con la legge 4 aprile 1935, n. 808 e successive modificazioni e con la legge n. 247 del 1958 ».

Il Sottosegretario Guadalupi accetta il primo come raccomandazione e il secondo come raccomandazione di studio. La Commissione li approva all'unanimità.

Successivamente il disegno di legge n. 4379 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4492).

Su proposta del relatore Buffone la Commissione rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 12,20. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore ZENTI: « Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4591).

Su proposta del relatore Fornale, favorevole il Governo, la Commissione all'unanimità delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Badaloni Maria ed Elkan.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3749-4193-bis-B).

Il relatore Giuseppe Reale riferisce favorevolmente sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento relativamente agli articoli 1, 2, 7, 8 e 9 del disegno di legge. Approvate, quindi, le modificazioni citate, la Commissione al termine della seduta, vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto » (3244).

La Commissione, proseguendo la discussione del disegno di legge, esamina un nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto nominato nella seduta del 5 ottobre dello scorso anno.

In sostituzione del relatore, il deputato Dall'Armellina illustra il predetto nuovo testo, inteso a stabilire che si bandiscono concorsi per i presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria distinti in tre gruppi: per la scuola media, per gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, nonché per gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Le prove di esame consistono in più prove scritte (intese ad accertare la preparazione civica e l'attitudine a dirigere una comunità scolastica; ad accertare la preparazione pedagogica, didattica e psicologica, nonché ad accertare la conoscenza della organizzazione e legislazione scolastica) e in prove orali (cui potranno partecipare solo i candidati nei confronti dei quali la Commissione

giudicatrice avrà espresso giudizio di ammissibilità, e articolantisi in un colloquio su problemi pedagogici, didattici e psicologici relativi alla scuola secondaria; un colloquio su problemi specifici delle scuole per cui il candidato concorre nel quadro della sua esperienza; nonché in un colloquio su argomenti relativi all'ordinamento giuridico-amministrativo della scuola secondaria).

L'oratore fa presente inoltre, che dopo aver stabilito i requisiti richiesti (in ordine agli anni di anzianità di servizio e dei punteggi conseguiti in precedenti concorsi per la nomina a preside), il nuovo testo stabilisce che i concorsi sono banditi ogni biennio, previa effettuazione, con uguale periodicità, dei trasferimenti dei presidi già in ruolo.

Successivamente il provvedimento (nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto) predispone la formazione e l'aggiornamento di un elenco di professori universitari e di presidi (in base al quale si consente al Ministro della pubblica istruzione di nominare i componenti le Commissioni giudicatrici e di predisporre un regolamento per la determinazione dei titoli da valutare e di quanto altro occorre per lo svolgimento del concorso in conformità delle norme vigenti).

L'inclusione nella graduatoria di merito costituisce, fino all'espletamento del successivo concorso, titolo di precedenza per il conferimento di incarichi di presidenza nell'ambito di ciascun Provveditorato agli studi.

Tra le norme transitorie, il nuovo testo prevede, nel primo concorso che sarà bandito, una riserva della metà dei posti a coloro che, in precedenti concorsi a preside, siano risultati compresi nella graduatoria di merito (qualora, però, la predetta riserva non venga coperta con un numero corrispondente di vincitori, i posti risultati eccedenti andranno in aumento alla quota non riservata). Il deputato Dall'Armellina fa presente, quindi, che è prevista, inoltre, l'ammissione al primo concorso bandito, per la nomina di presidi negli istituti tecnici femminili, di professori ordinari provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di Magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Le norme previste nel nuovo testo non si applicano in concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento, mentre i concorsi per i quali gli esami non hanno avuto ancora inizio si intendono revocati.

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Valitutti, Pitzalis, Tedeschi, Finocchiaro, Dall'Armellina, Bronzuto, Reale Giuseppe, Romanato, Giugni Lattari Jole, nonché del Sottosegretario Elkan, risultano approvati, in via di principio, i seguenti articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto (al fine di trasmetterli alla V Commissione bilancio perché sugli stessi esprima il prescritto parere):

ART. 1.

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a concorso per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi distintamente per i seguenti gruppi:

- a) scuola media;
- b) istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;
- c) istituti di istruzione tecnica e istituti di istruzione professionale.

Possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono titolari, i professori ordinari, provvisti di laurea con almeno sette anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinariato, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza.

Ai fini dell'ammissione al concorso il servizio di ruolo prestato nell'ordine elementare, è valutato per la metà.

In ogni caso il professore deve avere prestato quattro anni di servizio effettivo in una scuola del gruppo per il quale concorre.

ART. 2.

L'esame è scritto e orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato su tre posti dalla Commissione, dei quali:

uno tale da accertare la conoscenza dei problemi riguardanti rapporti tra scuola e società, nonché l'attitudine a dirigere una comunità scolastica;

uno di argomento pedagogico, didattico e psicologico con particolare riferimento a problemi inerenti alle scuole del gruppo per il quale il candidato concorre;

uno che si riferisca alla organizzazione e legislazione scolastica.

La prova orale che potranno sostenere solo i candidati nei confronti dei quali la Commis-

sione avrà espresso giudizio di ammissibilità si articola in tre parti:

a) colloquio su problemi pedagogici, didattici e psicologici relativi alla scuola secondaria;

b) colloquio su problemi specifici delle scuole per cui il candidato concorre, nel quadro della sua preparazione e della sua esperienza;

c) colloquio su argomenti relativi all'ordinamento giuridico-amministrativo della scuola secondaria.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame-colloquio, la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato per coloro che hanno superato la prova e con la dizione « non approvato » per gli altri. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede della Commissione.

I candidati hanno comunque diritto di prendere visione, presso la segreteria della Commissione giudicatrice, del giudizio espresso sulle singole prove.

ART. 3.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e negli istituti di istruzione tecnica e professionale sono ammessi i presidi delle scuole medie che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Sono altresì ammessi a concorsi a posti di preside negli istituti tecnici e professionali i presidi delle scuole tecniche che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Ai fini della nomina dei candidati ammessi ai concorsi ai sensi dei precedenti commi è riservato un quinto dei posti assegnati al concorso. I posti eventualmente non ricoperti vengono attribuiti agli altri candidati.

Le frazioni inferiori a cinque posti non sono computate ai fini della riserva di cui al comma precedente.

I concorsi sono banditi di biennio in biennio, previa effettuazione con uguale periodicità, dei trasferimenti dei presidi già in ruolo.

Sono messi a concorso tutti i posti vacanti all'atto della emanazione del bando, nonché quelli che si prevedono vacanti a decorrere dal 30 settembre dell'anno successivo.

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione sulla base di un elenco formato e aggiornato di professori universitari e presidi compilato a cura della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nomina le Commissioni giudicatrici, rispettivamente, per ciascuno dei tre gruppi di concorsi previsti dal precedente articolo 1.

Non possono essere nominati coloro che hanno fatto parte di Commissioni del concorso immediatamente precedente.

Ciascuna delle Commissioni è composta di cinque membri: un professore ordinario di Università, che la presiede; due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e due presidi scelti per gruppi di scuole.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, in servizio nella amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Quando si tratti di posti di preside di scuole o istituti di istruzione tecnica e professionale, alla Commissione viene aggregato un ispettore centrale e un preside che abbiano specifica competenza in materia.

Qualora i candidati, in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi a sostenere l'esame dei singoli concorsi, superino i mille, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di integrare la Commissione di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il professore universitario presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti e, ove occorra, di membri aggregati, pari a quello della Commissione originaria, nonché di un segretario aggiunto.

A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

Per quanto riguarda i compensi al presidente, ai membri effettivi ed aggregati e ai segretari, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina, con apposito regolamento, i titoli da valutare, la tabella di valutazione dei titoli stes-

si e quanto altro occorra per lo svolgimento del concorso in conformità delle leggi vigenti. La Commissione dispone di 75 punti per la prova scritta e orale e 25 per i titoli.

Nella sua prima adunanza, la Commissione giudicatrice rende noti, mediante affissioni all'albo del Ministero della pubblica istruzione, i criteri adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli titoli, nei limiti previsti dall'anzidetta tabella di valutazione. Detti criteri, debitamente motivati, fanno parte del verbale della predetta adunanza e della relazione finale.

ART. 6.

Al termine degli esami la Commissione procede alla formazione della graduatoria di merito per la nomina dei vincitori.

L'inclusione nella suddetta graduatoria costituisce, fino all'espletamento del successivo concorso, titolo di precedenza per il conferimento di incarichi di presidenza nell'ambito di ciascun Provveditorato agli studi.

NORME TRANSITORIE

ART. 7.

Nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità e con le prove previste dai precedenti articoli, la metà dei posti messi a concorso sarà riservata a coloro che in precedenti concorsi a presidi risultino compresi nella graduatoria di merito. Qualora la predetta riserva non venga coperta con un numero corrispondente di vincitori, i posti risultati eccedenti andranno in aumento alla quota non riservata.

ART. 8.

Al primo concorso, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, limitatamente a posti di presidi negli istituti tecnici femminili, i professori ordinari appartenenti ai ruoli dei suddetti istituti provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

È convalidata l'ammissione con riserva al concorso a posti il preside negli istituti tecnici femminili, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1964, delle partecipanti fornite di diploma rilasciato dai cessati istituti superiori di magistero.

ART. 9.

La presente legge non si applica ai concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge medesima. I concorsi per i quali, alla data suddetta, gli esami non abbiano avuto ancora inizio sono revocati.

ART. 10.

Le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Infine, in attesa del prescritto parere della V Commissione bilancio, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ALLE ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della scuola materna statale » (*Approvato dal Senato*) (3990).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge iniziato nella seduta del 15 novembre scorso.

Il deputato Levi Arian Giorgina, dopo aver considerato gli elementi che, a suo avviso, contribuiscono a far definire il disegno di legge in esame peggiorativo rispetto a quello in precedenza respinto dalla Camera, si sofferma in modo particolare a considerare l'anacronistica e grottesca limitazione che con il provvedimento si vuole imporre, in ordine alla immissione nella scuola materna di personale insegnante e di personale di custodia esclusivamente femminile, e l'esigenza di addivenire quanto prima alla riforma dell'istituto magistrale (senza rinviare continuamente detta riforma a quella più ampia della scuola secondaria superiore). Dopo aver, quindi, sottolineato l'opportunità di tener conto delle esigenze particolari delle maestre giardiniera (il Sottosegretario Badaloni Maria precisa che tali esigenze sono state recepite dal disegno di legge in esame), pone

l'accento sulla necessità che il disegno di legge si limiti a finanziare esclusivamente la scuola materna statale e non anche quella privata.

Il deputato Buzzi, riassumendo i termini del dibattito, si sofferma a considerare gli argomenti sui quali sono insorti i dissensi più ampi: sulla natura e sull'ordinamento della scuola materna, è dell'avviso che occorra impugnare la limitata concezione assistenziale che da qualche parte alla scuola stessa si intende attribuire, senza tener conto che la scuola materna deve avere concezione e metodi propri (finché si farà riferimento al concetto di un ordinamento scolastico preparatorio di un altro, non è sperabile che tale ordinamento raggiunga una sua compiutezza); sulla questione del personale docente, contesta che si intendano operare discriminazioni, e rileva che occorre piuttosto tener presente il processo di maturazione della realtà, visto che manca una definizione del profilo professionale dell'educatore ed un ordinamento adeguato (in tal senso auspica che il disegno di legge possa dare l'avvio ad una azione intesa a definire il profilo professionale dell'istituto, anche in connessione con la necessaria riforma dell'istituto magistrale e al mantenimento di una scuola differenziata a livello di scuola secondaria). Pone l'accento, infine, sul terzo argomento di dissenso, concernente la distinzione tra scuola materna statale e non statale. Prescindendo da ogni impostazione politica, a suo avviso, non si può accedere alla richiesta di escludere, dai contributi dello Stato, la scuola materna privata, in considerazione del contributo che enti e istituzioni danno, in questo settore, ai fini del pubblico interesse.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 9,30 — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Mancini e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione di fondi per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4611).

Il Relatore Brandi riferisce ampiamente sul disegno di legge, ponendo in rilievo la necessità di nuovi finanziamenti per la realizzazione dell'autostrada Palermo-Catania, in relazione all'intervenuto aumento dei costi ed alle varianti che si sono dovute apportare al progetto originario.

Il deputato Todros contesta che il finanziamento disposto con il disegno di legge sia dovuto alla lievitazione dei prezzi ed afferma che, in questo come in altri casi, ci si trova dinanzi ad una inadeguatezza del progetto dell'opera a suo tempo elaborato, con la conseguente necessità di introdurre modifiche determinanti, tra l'altro un aggravio di costi di esecuzione. Conclude chiedendo che siano forniti alla Commissione precisi dati in ordine ai problemi da lui sollevati.

Il deputato Cottone si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, lamentando nel contempo i ritardi verificatisi nell'esecuzione dell'opera e dovuti fra l'altro alla mancata considerazione delle particolari situazioni geologiche del terreno in sede di elaborazione dei progetti, e conclude prospettando alcuni dubbi circa le possibilità per la regione siciliana di far fronte agli oneri a suo carico e chiedendo chiarimenti circa l'articolo 2 del disegno di legge e in merito al reperimento dei mezzi finanziari per la copertura della spesa prevista.

Il deputato Busetto, dopo aver ricordato la posizione della sua parte politica circa la politica autostradale, rileva che la realizzazione di nuove autostrade, avvenendo al di fuori di un coerente disegno politico diretto a sanare gli squilibri esistenti tra nord e sud, contribuisce ad accelerare anzi tale squilibrio, e conclude sottolineando che i fondi stanziati con il disegno di legge in discussione avrebbero più opportunamente potuto essere destinati al potenziamento del programma di edilizia scolastica, tenendo conto della destinazione originaria dei fondi stessi.

Il deputato Ripamonti sottolinea la necessità di realizzare una efficiente rete autostradale anche nel sud, contribuendo per tale via a sanare gli squilibri economici esistenti tra le diverse zone del paese, pur rilevando l'esigenza di collocare tali interventi nel più vasto quadro della programmazione territoriale, avvalendosi anche a tal fine dell'apporto collaborativo delle regioni allorché esse saranno costituite, e conclude affermando che la costruzione di nuove autostrade in Sicilia non può non avvenire contemporaneamente alla dotazione dell'isola di nuovi servizi civili.

Il deputato Guarra si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge date anche le sue limitate finalità e il contributo che la nuova autostrada darà allo sviluppo economico delle regioni meridionali.

Il deputato Greggi si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, auspica un acceleramento nella realizzazione delle autostrade, specie nelle regioni meridionali, per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno con particolare riguardo al turismo, ritiene che l'incremento della spesa necessaria per la realizzazione dell'autostrada Palermo-Catania sia dovuta, più che ad un intervenuto aumento dei costi, ad una insufficienza dei progetti originari, e conclude prospettando l'esigenza che siano accorciati i tempi di realizzazione dell'autostrada stessa.

Il deputato Curti Ivano, dopo aver rilevato che la sua parte politica è contraria non alla realizzazione delle autostrade, ma alla priorità che si vuole ad essa attribuire rispetto alla soluzione di altri problemi quali quelli della realizzazione delle opere di urbanizzazione, dell'approvvigionamento idrico delle città e della viabilità minore, sottolinea che il nuovo stanziamento si rende necessario soprattutto in conseguenza della affrettata elaborazione dei progetti dell'opera, predisposti senza tener conto di diversi fattori quali quelli della particolare natura del suolo.

Il deputato Terranova Corrado ricorda di essere intervenuto ripetutamente in passato per sollecitare la realizzazione di autostrade nel Mezzogiorno ed in particolare in Sicilia e dichiara di ritenere necessario il completamento dell'opera già iniziata, pur esprimendo la sua meraviglia per la differenza esistente tra la spesa preventivata a suo tempo e quella che ora si dimostra necessaria. Conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dopo l'intervento del Presidente Alessandrini, che sottolinea la esigenza di completare la realizzazione dell'opera, dato anche che si tratta di una autostrada senza pedaggio, il Relatore Brandi replica agli intervenuti nel dibattito, sottolineando che l'autostrada in questione varrà a facilitare i collegamenti tra le regioni meridionali e quelle settentrionali, contribuendo così a colmare gli squilibri economici attualmente esistenti, fornisce alcuni chiarimenti in ordine al costo dell'opera rilevando che il ritardo della sua esecuzione è da imputarsi in parte anche alla amministrazione regionale, e conclude invitando il Ministro dei lavori pubblici a tener presente l'esigenza di assicurare rapidi collegamenti tra

l'autostrada del sole e le regioni meridionali che essa attraversa.

Il Ministro Mancini rileva che è costante preoccupazione del Governo contenere le richieste per la realizzazione di nuove autostrade nei limiti in cui esse rientrano in un disegno organico di sviluppo economico delle diverse zone del paese, afferma che la realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria dimostrerà l'efficienza della pubblica amministrazione per quanto concerne la costruzione di autostrade e sottolinea che per il finanziamento dell'opera si attinge a fondi rimasti inutilizzati in seguito alla diversa data di decorrenza del programma per l'edilizia scolastica e senza quindi diminuire gli stanziamenti già disposti per l'attuazione di tale programma. Conclude dichiarando di accettare un ordine del giorno presentato dal deputato Amendola Pietro, con il quale si impegna il Governo e provvedere alla sistemazione delle strade nazionali e provinciali in Sicilia, fornendo alcuni chiarimenti al deputato Cottone circa il disposto dell'articolo 2 del disegno di legge ed invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge stesso, data la utilità dell'opera da realizzare nel quadro dello sviluppo economico della regione siciliana.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

L'articolo 3 del disegno di legge viene approvato dopo dichiarazioni di voto del deputato Speciale, che preannunzia l'astensione della sua parte politica nella votazione sul disegno di legge, contesta l'esistenza di responsabilità della regione siciliana per quanto riguarda i ritardi nella attuazione dell'opera e sollecita un potenziamento dei collegamenti attraverso lo stretto di Messina; del deputato Terranova Corrado, il quale si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge e ricorda di essere stato il proponente della norma che ha consentito un primo finanziamento dell'opera; del deputato Cottone, che si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, auspica che l'autostrada Messina-Catania sia realizzata nei tempi previsti, chiedendo nel contempo che siano adeguatamente sistemate le strade radiali, e sottolinea l'esigenza di risolvere il problema dei collegamenti attraverso lo stretto di Messina con un potenziamento di quelli marittimi piuttosto che con la costruzione di un ponte; del deputato Buzzetti, il quale, pur dichiarando di votare a favore del disegno di legge, sottolinea l'esigenza di tener presenti i problemi

delle zone sottosviluppate dell'Italia settentrionale; del deputato Todros, il quale prende atto che i chiarimenti forniti circa i costi dell'opera e critica i criteri in base ai quali si è fin qui proceduto per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche, decise in base a progetti approssimativi e quindi senza chiare indicazioni circa la spesa da sostenere; e del deputato Ripamonti, che dichiara di votare a favore del disegno di legge auspicando lo svolgimento di una nuova politica degli investimenti, fondata su chiare indicazioni tecniche circa le opere da realizzare.

Il Ministro Mancini preannunzia la prossima presentazione di un disegno di legge con il quale viene demandato all'ANAS il compito di studiare il problema dei collegamenti attraverso lo stretto di Messina e le relative soluzioni.

Il deputato Amendola Pietro, dopo essersi soffermato sul pessimo stato delle strade in Sicilia, dichiara di prendere atto di quanto affermato in proposito dal Ministro Mancini e di non insistere pertanto per la votazione dell'ordine del giorno presentato.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assunzione di personale a contratto per l'autostrada Palermo-Catania » (4609).

Dopo ampia relazione del Relatore Brandi, intervengono i deputati: Amendola Pietro, che sottolinea l'esigenza di utilizzare il personale della regione siciliana per far fronte alle necessità derivanti dalla realizzazione dell'autostrada Palermo-Catania e rileva la mancanza, nel disegno di legge, di ogni preciso criterio per quanto avviene all'assunzione del personale a contratto; Cottone, che ritiene eccessiva la spesa prevista per la remunerazione del personale da assumersi in base al disegno di legge, sottolinea la mancanza di ogni criterio obiettivo per quanto concerne l'assunzione del personale stesso ed auspica che tali assunzioni avvengano nell'ambito della regione; e Fulci, il quale chiede delucidazioni circa la disponibilità di personale per la realizzazione dell'autostrada Messina-Catania.

Il Relatore Brandi replica agli intervenuti nel dibattito e dopo aver rilevato la impossibilità, anche sul piano costituzionale, di ricorrere a personale dipendente dalla regione siciliana per far fronte alle esigenze cui si intende provvedere con il disegno di legge,

e di stabilire la possibilità di assunzione solo per coloro che risiedono in Sicilia, sottolinea che la legge n. 1463 del 1965, cui si fa riferimento all'articolo 1 del provvedimento, reca criteri sufficientemente obiettivi per quanto concerne le assunzioni in questione.

Il Ministro Mancini invita la Commissione ad approvare il disegno di legge senza modificazioni, anche in relazione alle sue limitate finalità, ed assicura che si cercherà di procedere alle assunzioni da esso previste nell'ambito della regione siciliana.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge.

Il Presidente Alessandrini dichiara improponibile per ragioni di incostituzionalità un emendamento presentato dal deputato Cottone e tendente a stabilire che le assunzioni previste dall'articolo 1 possono avvenire solo nell'ambito della regione siciliana.

Dopo assicurazioni fornite dal Ministro Mancini di studiare il problema in via amministrativa, viene ritirato dai proponenti un emendamento presentato dai deputati Todros e Speciale e dichiarato improponibile dal Presidente per ragioni di costituzionalità, tendente a stabilire che alle esigenze di talune categorie di personale si fa fronte mediante utilizzazione di personale dipendente dall'amministrazione regionale siciliana.

La Commissione non approva quindi un emendamento presentato dal deputato Amendola Pietro e tendente a far riferimento per quanto riguarda i criteri di assunzione, a quelli stabiliti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, ed approva l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

L'articolo 2 viene approvato senza modificazioni, mentre non viene approvato un emendamento presentato dal deputato Cottone e tendente a ridurre a 300 milioni lo stanziamento ivi previsto.

Dopo l'intervento del deputato Todros, il quale dichiara che la sua parte politica si asterrà dalla votazione del disegno di legge, la Commissione approva un articolo aggiuntivo proposto dal Relatore, tendente a stabilire che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, con-

vertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 » (4573);

ALESI: « Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, sugli interventi per la ripresa economica nazionale » (2772);

BASLINI: « Proroga al 31 dicembre 1968 delle facilitazioni fiscali di cui all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 » (3373);

CARIOTA FERRARA: « Proroga al 31 dicembre 1968 delle aliquote di imposta di registro di cui al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 » (3602);

LUSOLI ed altri: « Proroga penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 » (3901).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno e delle proposte di legge.

Il Relatore Baroni fa rilevare preliminarmente che la parte relativa alle agevolazioni fiscali è ora regolata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, che ha assorbito, tra l'altro, le disposizioni contenute al secondo comma dell'articolo 1 ed all'articolo 2 del disegno di legge e conclude proponendo lo stralcio del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge stesso e della proposta di legge n. 3901, per addivenire ad un provvedimento concernente solo la semplificazione e l'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, anche tenendo conto degli emendamenti presentati in proposito nel corso della precedente seduta e del parere su di essi espresso dalla Commissione bilancio.

Dopo l'intervento dei deputati: Ripamonti, il quale si dichiara favorevole alla proposta formulata dal Relatore, con l'intesa che gli emendamenti presentati alle disposizioni del disegno di legge relative alle agevolazioni fiscali rimangono in vita, e Beragnoli, che si dichiara d'accordo con quanto detto dal deputato Ripamonti, la Commissione delibera nel senso proposto dal Relatore.

La Commissione approva quindi il primo comma dell'articolo 1 del testo del disegno di legge accogliendo un emendamento presentato dai deputati Beragnoli, Lusoli e Degan e tendente a stabilire la proroga al 31 dicembre 1968 anche delle disposizioni contenute nel penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.

Dopo l'intervento dei deputati Ripamonti e Lusoli e del Sottosegretario de' Cocci, viene approvato il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Relatore sulla base di un analogo emendamento presentato nel corso della precedente seduta dai deputati Lusoli, Beragnoli e Degan e del parere su di esso espresso dalla Commissione bilancio:

« Limitatamente ai casi nei quali sia preventivamente intervenuto l'affidamento alla concessione del mutuo, sono altresì prorogate al 31 dicembre 1968 le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ».

La Commissione approva poi un articolo aggiuntivo proposto dal Relatore e tendente a stabilire che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento, risultante dallo stralcio del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4573, viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato, risultando in esso assorbita la proposta di legge n. 3901.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la marina mercantile, Martinez, e per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo » (122).

La Commissione esamina ed approva gli articoli del provvedimento.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20, 21, 22 e 25 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente: « Il ruolo è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici ».

Nell'articolo 7, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: « *b*) essere di buona condotta ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente: « Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre

a possedere i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) di cui all'articolo precedente, devono:

1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunità economica europea;

2) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui all'articolo 23 ».

Nell'articolo 9 la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: « *c*) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 13 ».

Nell'articolo 10 la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: « *c*) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla Commissione consultiva, di cui al successivo articolo 13 »; la lettera *f*), peraltro, è modificata nel senso che il rappresentante dell'armamento è designato, più genericamente, dal Ministero della marina mercantile.

Nell'articolo 12 sono soppresse le parole finali del primo comma: « o nella sezione superiore ».

Nell'articolo 13 i due ultimi commi sono sostituiti dal seguente: « Presso ognuno di dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è anche istituita una Commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente: « La Commissione consultiva è composta:

a) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che la presiede;

b) da un rappresentante del compartimento marittimo;

c) da un rappresentante dei mediatori marittimi;

d) da un rappresentante dell'armamento, designato dal Ministero della marina mercantile;

e) da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, ove esiste.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« La Commissione consultiva esprime il proprio parere:

a) sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli;

b) sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali;

c) su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richiesta delle rispettive Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) propone, inoltre, i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame;

e) vigila perché in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella cancelleria della camera di commercio, a meno che la stessa commissione accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;

f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.

Se i mediatori siano iscritti in ruoli di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diverse, la conciliazione è promossa dalla Commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta ».

Nell'articolo 16 le parole: « sentito il parere del Consiglio locale » sono sostituite dalle altre: « sentito il parere della Commissione consultiva ».

Analogo emendamento è apportato al secondo e all'ultimo comma dell'articolo 17, in cui la richiesta e il parere del Consiglio locale sono sostituiti dalla richiesta e dal parere della Commissione consultiva.

Nell'articolo 19, al numero 4, è precisato che i casi a cui il numero stesso si riferisce sono quelli di cui al numero 2 del secondo comma dell'articolo 20.

L'articolo 23 è modificato nel senso di escludere dalla cauzione la polizza di assicurazione.

Nell'articolo 24 sono, innanzitutto, soppresse, al secondo comma, le parole: « a sottoscrivere il contratto a nome di ambedue le parti e l'originale del contratto stesso da lui così sottoscritto »; sono anche soppressi il terzo e l'ultimo comma.

Nell'articolo 26, infine, al primo comma, le parole: « iscritti alla sezione noleggi e vendite di navi del ruolo ordinario di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253 », sono sostituite dalle altre: « iscritti nel ruolo ordinario di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253 ».

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

VERONESI ed altri: « Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio » (2724).

Il Sottosegretario per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi, sciogliendo le riserve formulate dal Sottosegretario Florena, nelle precedenti riunioni del 20 luglio 1966 e del 27 settembre 1967, dichiara che il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

I deputati Battistella e Marchesi, a loro volta, confermano le perplessità già manifestate nelle precedenti riunioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Schietroma.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento della indennità spettante ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai commissariati per la liquidazione degli usi civici » (*Parere della V Commissione*) (4142).

Il Presidente riferisce sul disegno di legge col quale si intende rivalutare le attuali indennità spettanti ai Commissari e agli Assessori per gli usi civici, le quali sono realmente esigue (650 e 450 lire giornaliere).

Dopo interventi dei deputati Gessi Nives ed Armani e del Sottosegretario Schietroma, gli articoli del provvedimento sono approvati senza modifiche.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica delle norme relative alla determinazione delle retribuzioni degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici » (*Parere della V Commissione*) (4143).

Il Presidente riferisce sul disegno di legge che persegue le identiche finalità dell'altro provvedimento, con riferimento alle retribu-

zioni per gli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici.

Dopo un intervento del deputato Armani gli articoli del provvedimento sono approvati senza modifiche.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori TORTORA ed altri: « Regolamentazione dell'attività di pesca dell'azienda municipalizzata dalle Valli comunali di Comacchio » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4026) (*Parere della IV Commissione*).

Il Presidente riferisce sul provvedimento che tende a riconoscere il carattere di allevamento ittico all'attività svolta nelle Valli di Comacchio dall'Azienda municipalizzata.

Il deputato Cattani si dichiara favorevole al provvedimento, mentre il deputato Gessi Nives annunzia l'astensione del suo Gruppo.

Dopo chiarimenti del Sottosegretario Schietroma, la votazione dell'articolo unico è rinviata ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore VALLAURI ed altri: « Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240 » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4472).

Il Relatore Stella illustra la portata del provvedimento, col quale si tende ad estendere le norme relative al riscatto anticipato dei terreni espropriati od acquistati dagli Enti di sviluppo agli assegnatari dell'Ente Tre Venezie.

Dopo un intervento del deputato Armani, il provvedimento, formato da un articolo unico, è approvato direttamente a scrutinio segreto nel testo trasmesso dal Senato.

PROPOSTA DI LEGGE:

BONOMI ed altri: « Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966 » (4153).

Il Relatore Armani riferisce sulla proposta di legge con la quale si tende a prorogare i termini previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, sulle alluvioni dello scorso novembre 1966. Detti termini si riferiscono alle domande che i lavo-

ratori dipendenti da aziende danneggiate, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, ecc. avrebbero dovuto presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto all'INPS ai fini della concessione delle anticipazioni previste dal suddetto articolo.

Dopo interventi del deputato Helfer e del Presidente, l'articolo unico del provvedimento, con qualche modifica formale, è approvato nel testo dei presentatori.

PROPOSTA DI LEGGE:

HELPER: « Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex austriaco » (3001) (*Parere della VI Commissione*).

Il Relatore Prearo riferisce sulla proposta di legge, con la quale si tende a consentire l'estensione dei benefici della legge n. 590 del 1965 e le agevolazioni creditizie della legge n. 114 del 1948 anche nei territori in cui vige il catasto ex austriaco, fino a quando non si sarà provveduto alla esigenza di un aggiornamento del suddetto catasto.

Su proposta del Governo viene aggiunto un emendamento col quale la estensione dei benefici della legge n. 590 viene condizionata alla costituzione di aziende familiari efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico.

Dopo interventi dei deputati Helfer e Armani, la votazione dell'articolo unico è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

PROPOSTE DI LEGGE:

SERVELLO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (328);

ARMATO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (539);

SANTI: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (788).

In considerazione del lungo tempo trascorso dalla compilazione del testo unificato, il relatore Baldani Guerra riprende e riassume i motivi che sono alla base delle proposte di legge e che si possono sostanzialmente individuare nella istituzione dell'Albo dei rappresentanti e degli agenti di commercio, ai fini di moralizzazione del settore e di specializzazione degli operatori. Sottolinea che il testo unificato non presenta pericoli di degenerazioni corporative, in quanto viene assicurato il costante ricambio degli addetti.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La onorevole Bontade Margherita ricorda come questo provvedimento è in cantiere da quattro legislature e che le categorie interessate lo attendono per darsi finalmente una struttura moderna ed adeguata alle nuove esigenze della distribuzione nel nostro paese: si riserva di presentare emendamenti migliorativi al testo unificato, che tuttavia auspica sia approvato anche nel testo attuale, affinché venga comunque sancita l'istituzione dell'Albo.

Il deputato Alesi, ricordato di essere stato fin dal 1963 favorevole all'istituzione dell'Albo e di aver partecipato ai lavori del Comitato ristretto, sottolinea come il testo unificato oggi in discussione superi il contrasto tra le categorie degli agenti e rappresentanti di commercio e quelle dei viaggiatori e piazzisti. Riconosciuta l'importanza nazionale di una categoria di circa 150 mila addetti, sottolinea i vantaggi che deriverebbero all'economia nazionale e al fisco stesso dall'istituzione dell'Albo, al quale tuttavia dovrebbe pure accedersi attraverso una valutazione del singolo da effettuare per settori merceologici, appunto per meglio valutare la qualificazione degli iscritti.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli si dichiara anch'egli favorevole ai principi contenuti nel testo unificato e rileva come attraverso l'istituzione dell'albo si colmerebbe una evidente diversità di trattamento con la categoria dei mediatori che ha già visto accolte dal Parlamento le sue aspirazioni.

Si dichiara invece assai perplesso sul testo del provvedimento il deputato Dosi, il quale, premesso che questo tipo di leggi deve sempre conciliare le esigenze primarie del pubblico interesse e di una giusta difesa della categoria, ritiene che in questo caso il secondo aspetto sembra in qualche modo prevalere sul primo e fondamentale della tutela degli interessi collettivi: considerato inoltre che il giudizio sulla capacità dell'agente o del rappresentante deve essere lasciato per

intero al suo committente, dichiara che la Commissione dovrà stare molto attenta ad impedire che prevalgano gli elementi di degenerazione corporativa che affiorano nelle diverse disposizioni del testo unificato.

Il deputato Amasio, espresse alcune considerazioni critiche sui pericoli dell'eccessivo ricorso a formazioni chiuse di operatori, annuncia la disponibilità del suo gruppo per una costruttiva discussione in ordine ai problemi che il provvedimento postula e si riserva di presentare alcuni emendamenti.

Dopo brevi interventi di carattere procedurale dei deputati Origlia e Curti Aurelio, presentatore quest'ultimo della proposta di legge n. 328, il Sottosegretario Picardi chiede di poter replicare nella prossima seduta, al fine di rendersi conto della portata dei diversi emendamenti preannunciati e per portare alla Commissione le osservazioni dei diversi ministeri interessati alla materia.

Il Presidente Giolitti annuncia quindi che il rappresentante del Governo ed il Relatore replicheranno nella prossima seduta, prima della quale dovranno essere presentati gli emendamenti annunciati. Rinvia quindi alla prossima settimana il seguito della discussione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Giolitti comunica di aver ricevuto un formale invito da parte del sindacato FIM-CISL, d'accordo con la FIOM, per un incontro con la Commissione onde illustrare il documento predisposto dalle due federazioni e contenente le proposte avanzate al Ministro del bilancio, relative alle linee della programmazione nell'industria metalmeccanica.

Dopo brevi interventi dei deputati Biaggi Francantonio, Dosi, Brighenti, Naldini, Mussa Ivaldi e Biaggi Nullo, la Commissione, su proposta del Presidente, decide che l'incontro, in modo informale, avvenga fra i rappresentanti dei sindacati e la Presidenza della Commissione integrata da un rappresentante di ogni gruppo politico.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

All'inizio della seduta il deputato Roberti chiede che la Commissione inverta l'ordine del giorno, procedendo prima in sede referente ed inizi pertanto con l'esame delle proposte di legge nn. 2786, 4464 e 4519, concernenti miglioramenti delle pensioni dell'INPS. Dopo breve dibattito la Commissione decide di procedere anzitutto nella discussione del disegno di legge n. 4385 e di rinviare eventualmente nel pomeriggio l'esame delle proposte di legge sollecitate.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (4385).

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge n. 4385 la cui discussione generale era stata conclusa nella precedente seduta.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni, risultando respinti alcuni emendamenti dei deputati Foa, Lama, Magno e Alini.

I primi due commi dell'articolo 2 sono approvati senza modificazioni. Il terzo comma è approvato con alcuni emendamenti del Comitato ristretto, rimanendo così formulato:

« Gli Uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati, qualora non possano a seguito di accertamenti effettuati, adeguarsi in tutto o in parte, al parere delle Commissioni comunali, notificano ai singoli lavoratori interessati e alle Commissioni comunali stesse la loro motivata determinazione in ordine alle variazioni apportate negli elenchi riguardo alla loro iscrizione o non iscrizione o all'assegnazione in una od in un'altra categoria. In tali casi, il termine per proporre ricorso ai sensi dell'articolo 12, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, avverso l'iscrizione o la non iscrizione negli elenchi o l'assegnazione in una od in un'altra categoria, decorre dal giorno in cui ha avuto luogo la predetta notifica individuale, a mezzo di messo comunale o raccomandata postale. Nel caso di accoglimento del ricorso, gli effetti della decisione retroagiscono dall'inizio del periodo di lavoro per il quale era sorta contestazione nei limiti dell'anno in corso e dei quattro anni precedenti ».

Dopo ampia discussione cui partecipano i deputati Scalia, Guerrini Giorgio, Cocco Maria, Nucci, Bianchi Fortunato, Quintieri, Puc-

ci Ernesto, Pucci Emilio, Cruciani, il Relatore Marotta Vincenzo ed il Sottosegretario di Stato Calvi, rimane accantonato un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 circa l'effetto sospensivo dei ricorsi contro le risultanze degli elenchi anagrafici, non aderendo il Governo alle proposte del Comitato ristretto e richiedendo che l'effetto sospensivo dei ricorsi in prima istanza sia limitato a 60 giorni.

All'articolo 3 i deputati Gerbino e Bianchi Fortunato propongono una serie di emendamenti, assorbenti quelli proposti dal Comitato ristretto, e in base ai quali i rappresentanti in seno alle Commissioni comunali dovrebbero essere eletti tra gli iscritti negli elenchi nominativi, se lavoratori, e nei ruoli dei contributi unificati, se datori di lavoro. Dopo ampia discussione l'emendamento è respinto e l'articolo 3, a seguito di emendamenti proposti dai deputati Magno, Cruciani e Cocco Maria risulta approvato nel seguente testo:

ART. 3.

« I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alle Commissioni comunali, previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sono nominati dai sindaci entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in numero di due per i datori di lavoro e di due per i lavoratori nei comuni che abbiano fino a 50 iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ed in numero di quattro per i datori di lavoro e di quattro per i lavoratori nei comuni che abbiano oltre 50 iscritti negli stessi elenchi, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative. Uno dei rappresentanti dei datori di lavoro dovrà essere coltivatore diretto.

La norma di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è abrogata ».

La Commissione approva quindi gli articoli 3-bis e 3-ter proposti dal Comitato ristretto, e che, a seguito di emendamenti dei deputati Scalia, Bianchi Fortunato e Cocco Maria, risultano così formulati:

ART. 3-bis.

« È istituita in ciascuna provincia una Commissione presieduta dal prefetto e composta da:

a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con funzioni di vice presidente;

b) un funzionario dello Ispettorato agrario;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti;

d) otto rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) i direttori delle sedi provinciali dell'INPS, dell'INAM e del servizio per i contributi agricoli unificati.

La Commissione è nominata con decreto del prefetto e dura in carica tre anni.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati appartenente alla carriera direttiva.

In sede di prima applicazione il Prefetto provvede alla istituzione della Commissione provinciale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai componenti della Commissione di cui al 1° comma ed ai componenti della Commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonché al segretario di esse è dovuta per ogni seduta una indennità di presenza di lire 2.000 a partire dall'inizio dei lavori della Commissione stessa.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà a carico del bilancio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e dei Contributi unificati in agricoltura ».

ART. 3-ter.

« La Commissione provinciale ha il compito:

a) di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

b) di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli già affidati alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 25 settembre 1940, n. 1949, sono soppresse ».

L'articolo 4 è approvato, con alcune modificazioni proposte dal Comitato ristretto e dai deputati Magno ed altri, nel seguente testo:

ART. 4.

« Le emigrazioni temporanee, purché di durata inferiore a due anni, non determinano, di per sé, la cancellazione dagli elenchi

nominativi; tuttavia, per la durata di detta emigrazione, è sospeso ogni effetto della iscrizione negli elenchi medesimi, restando salvi i diritti spettanti a ciascun interessato in relazione alle prestazioni lavorative effettuate antecedentemente e successivamente al periodo di emigrazione.

Ai fini di cui al precedente comma, i lavoratori interessati debbono comunicare all'Ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati l'inizio ed il termine del periodo di emigrazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In difetto di tale comunicazione nel termine previsto, si procede alla cancellazione dagli elenchi, salvo l'accertamento del diritto nei casi previsti dal primo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei lavoratori chiamati in servizio militare ».

L'articolo 5 è approvato con un emendamento formale al primo comma, con un emendamento aggiuntivo del deputato Cocco Maria al terzo comma così concepito:

« L'accertamento così determinato deve essere motivato e notificato nelle forme legali alle singole aziende interessate entro 60 giorni ».

Sono poi approvati i seguenti articoli 5-bis e 5-ter.

ART. 5-bis.

« I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.

I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attività di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9 per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.

I contributi per le giornate portate ad integrazione di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la norma di cui all'articolo 15, primo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, i lavoratori interessati debbono presentare domanda motivata al Servizio per

i contributi agricoli unificati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza ».

ART. 5-ter.

« Su richiesta delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il Servizio per i contributi agricoli unificati ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, di contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro.

I rapporti tra il Servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che il Servizio sia sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione.

Nei casi in cui l'esazione dei contributi unificati avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 ».

La Commissione delibera quindi di rinviare all'indomani l'ulteriore esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 14,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI, indi del Vicepresidente SANTI* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTE DI LEGGE:

CRUCIANI ed altri: « Modifica della legge 21 luglio 1965, n. 903 sull'avviamento alla riforma e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale ». (2786);

ROBERTI ed altri: « Aumento delle pensioni minime e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale » (*Urgenza*) (4464);

LONGO ed altri: « Modifiche alla legge 20 luglio 1965, n. 903 » (*Urgenza*) (4519).

Il Relatore Bianchi Fortunato illustra le proposte di legge all'ordine del giorno, le quali prevedono, in varia misura, l'aumento e l'unificazione dei minimi di pensione, l'aumento delle pensioni contributive e, per quanto concerne la proposta di legge n. 4464, l'agganciamento della pensione all'80 per cento della retribuzione dell'ultimo triennio di lavoro e l'introduzione della scala mobile, mentre, per quanto concerne la proposta di legge n. 4519, la sostituzione delle maggiorazioni familiari con gli assegni familiari, l'assunzione da parte dello Stato degli oneri del fondo sociale e una diversa determinazione delle riserve tecnico-attuariali del fondo adeguamento pensioni. Fa presente che prima di esprimere un giudizio di merito ritiene opportuno conoscere l'esito delle trattative in corso tra le organizzazioni sindacali ed il Governo, che sollecita a presentare un proprio provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato Calvi, ricordato che sono in corso contatti tra il Governo e i sindacati, chiede alla Commissione un breve rinvio della discussione.

Il deputato Pucci Ernesto aderisce alla proposta del Sottosegretario.

Il deputato Roberti fa presente che l'iniziativa legislativa promossa dal suo gruppo deriva dal mancato assorbimento, da parte del Governo, alla delega di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903. Sottolineato poi che gli aumenti di pensione contenuti nella proposta di legge n. 4464 tendono ad assicurare il minimo vitale per i pensionati, fa presente che l'indicazione di copertura, riferita agli 811 miliardi di espansione delle entrate tributarie per il 1968, discende dalle dichiarazioni fatte recentemente dal Ministro Colombo al Senato, senza tener conto delle maggiori disponibilità derivanti da recenti provvedimenti di carattere fiscale. Conclude facendo presente che il suo gruppo si opporrà acché gli eventuali aumenti delle pensioni siano finanziati mediante prelievi sulle prestazioni di alcune categorie.

Il deputato Tognoni, rilevato che il Relatore non si è pronunciato nel merito delle proposte di legge, fa presente che non si può attendere la presentazione di un provvedimento governativo, al quale il Governo stesso

era tenuto in obbedienza alla delega di cui alla legge n. 903 e al quale più volte è stato sollecitato in varie sedi.

Il deputato Borra fa presente che è difficile discutere il problema delle pensioni alla vigilia elettorale, ed esprime le sue riserve circa le indicazioni di copertura contenute nelle proposte di legge; rileva infine che spesso volte si sollecita il Governo a sentire le organizzazioni sindacali, mentre ora che trattative sono in corso si vorrebbe non tener conto di tale fase preliminare.

Il deputato Mazzoni fa presente che la proposta di legge presentata dal suo gruppo si limita a chiedere l'attuazione parziale di quanto prescritto dalla delega di cui alla legge n. 903, degli indirizzi politici più volte votati dal Parlamento, e delle indicazioni scaturite dagli accordi tra sindacati e Governo, che si puntualizzavano sull'unificazione dei minimi di pensione, sull'aumento del contributo dello Stato, sull'agganciamento della pensione alla retribuzione e alle variazioni del costo della vita, e sull'abolizione delle differenziazioni pensionistiche tra uomini e donne.

Per quanto concerne i maggiori oneri derivanti dalla proposta di legge n. 4519, sottolinea che da parte del Governo si consenti a sgravare gli industriali, negli anni della congiuntura, di oltre 700 miliardi di contributi, mentre ora si sollevano difficoltà per venire incontro ai pensionati; ritiene comunque che una maggiore disponibilità finanziaria possa derivare dalla rivalutazione del patrimonio degli enti previdenziali e da una diversa strutturazione delle riserve tecnico-attuariali, oltretutto da un maggiore intervento dello Stato.

Il deputato Alini, dopo aver sollecitato lo abbinamento della sua proposta di legge numero 4595, fa presente le carenze dell'azione governativa e della maggioranza e sollecita la continuazione dell'esame delle proposte di legge, anche nel corso delle attuali trattative tra Governo e sindacati.

Il deputato Guerrini Giorgio ritiene che si debba arrivare ad una soluzione dei problemi accumulatisi in materia di pensioni, mediante un aumento delle pensioni minime e di quelle contributive, la graduale attuazione di un nuovo sistema di pensioni riferito alle retribuzioni, il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini delle pensioni di anzianità e una maggiore rappresentanza sindacale in seno agli enti previdenziali.

Il Relatore Bianchi Fortunato, riservandosi un più preciso giudizio di merito, richiama

l'attenzione della Commissione sulla necessità di verificare quali siano le disponibilità finanziarie effettive per un aumento delle pensioni e sulla necessità di non trascurare il problema dei pensionati che continuano a lavorare.

La Commissione delibera quindi di rinviare il seguito dell'esame delle proposte di legge all'indomani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.

Giovedì 14 dicembre, ore 12.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
A PROCEDERE

Giovedì 14 dicembre, ore 17.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

- contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 175) — Relatore: Bisantis;
- contro il deputato Corrao (Doc. II, n. 178) — Relatore: Baroni;
- contro il deputato Almirante (Doc. II, n. 180) — Relatore: Bressani;
- contro il deputato Angelini Giuseppe (Doc. II, n. 181) — Relatore: Gagliardi;
- contro il deputato Sforza (Doc. II, n. 183) — Relatore: Amatucci;
- contro il deputato Raia (Doc. II, n. 184) — Relatore: Palazzolo;
- contro il deputato Cassandro (Doc. II, n. 197) — Relatore: Reggiani.

COMMISSIONI RIUNITE
(IV Giustizia e XIII Lavoro)

Giovedì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziale delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

— Relatori: Riccio, *per la IV Commissione*; Russo Spena, *per la XIII Commissione*.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BIAGIONI: Modifica all'articolo 2095 del codice civile (1938);

TERRANOVA CORRADO: Modifiche all'articolo 2095 del Codice civile (3062);

CAIAZZA: Modifica all'articolo 2095 del Codice civile e norme che ne discendono (3367);

— Relatori: Riccio, *per la IV Commissione*; Russo Spena, *per la XIII Commissione*.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulle proposte di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Istituzione della provincia di Oristano (*Urgenza*) (1010) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Nucci;

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: Costituzione della provincia di Pordenone (*Approvata dal Senato*) (4262) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Nucci.

Parere sul disegno di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (4137) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Baroni.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MOSCA ed altri: Modalità di commisurazione della ritenuta in occasione di sciopero da

parte di dipendenti dello Stato (2963) — Relatore: Di Primio — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PITZALIS: Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti il personale a contratto tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana che ha optato per la conservazione di tale rapporto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431 (*Urgenza*) (543) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CAVALLARO FRANCESCO: Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana (*Urgenza*) (667) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COCCO MARIA: Disposizioni a favore del personale a contratto tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana (1965) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Cavallari Nerino.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi Africani (4478) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Mattarelli Gino;

BELCI ed altri: Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 (3802) — Relatore: Simonacci.

Seguito della discussione della proposta di legge:

ROMANATO ed altri: Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente (*Urgenza*) (3717) — Relatore: Miotti Carli Amalia — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186);

FODERARO: Adeguamenti economici per il clero (4358);

— (*Parere della V e della XIII Commissione*);

— Relatore: Lombardi Ruggero.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4622) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

INGRAO ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e province (3164) — Relatore: Mattarelli Gino.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatori: Arnaud e Matteotti.

Esame dello stato della finanza locale in Italia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 14 dicembre, ore 17:

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3705);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3900);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica agli articoli del codice civile: 269 (dichiarazione

giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine), e 279 (alimenti) (154);

QUINTIERI: Modifica degli articoli 467 e 577 del codice civile (174);

ALBERTINI ed altri: Modifiche agli articoli 233, 235, 244, 245 e 246 del codice civile relativi alla legittimazione attiva e termine nelle azioni di disconoscimento di paternità (419);

— Relatori: Dell'Andro e Martini Maria Eletta.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DURAND DE LA PENNE: Provvedimenti in favore dei figli illegittimi. Adeguamento delle disposizioni vigenti alle norme della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 (2319) — (*Parere della II Commissione*);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica all'articolo 97 del codice civile (4183);

GAGLIARDI: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (4251) — (*Parere della II Commissione*);

— Relatore: Martini Maria Eletta.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PENNACCHINI: Modifica all'articolo 625 del codice penale (3635) — Relatore: Macchiavelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 14 dicembre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali per la programmazione economica (4608) — Relatore: De Pascalis.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (4597) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Orlandi.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai Comuni ed alle

Province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

Parere sulle proposte di legge:

CURTI IVANO e AVOLIO: Modificazione dell'articolo 5, legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli;

GOMBI ed altri: Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (2051);

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (2105);

— (*Parere alla IX Commissione*);

— Relatore: Galli.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 14 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (4528) — (*Parere della V Commissione*);

Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4476) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

USVARDI ed altri: Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato (3685);

CERUTI CARLO: Disciplina della vendita delle sigarette sciolte (4304);

— Relatore: Laforgia — (*Parere della IV e della XIV Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

CERUTI CARLO ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (3252) — Relatore: Loreti.

Discussione del disegno di legge:

Aumento di fondi di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS (4560) — Relatore: Bassi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (4280) — Relatori: Vicentini e Scricciolo — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*);

Esame del disegno di legge:

Servizi di cassa e di tesoreria di enti pubblici (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4535) — Relatore: Bassi.

Esame delle proposte di legge:

TAVERNA e ALESI: Unificazione degli indennizzi previsti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 18 marzo 1958, n. 269; 6 ottobre 1962, n. 1469 e 2 marzo 1963, n. 387 (622);

VIZZINI: Norme che regolano la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari italiani di beni situati in territori ceduti alla Jugoslavia nonché di quelli della Zona B (1264);

ZUCALLI: Proroga dei termini previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, per la presentazione delle domande di indennizzo per beni, diritti ed interessi situati nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste (1959);

BARBI ed altri: Corresponsione dell'indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi situati nei territori giuliani e dalmati passati sotto sovranità od amministrazione jugoslava. Impiego degli indennizzi negli investimenti industriali e nell'attività edilizia (2483);

BARTOLE: Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B del territorio di Trieste (4274);

— Relatore: Pella — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BUTTÈ e GAGLIARDI: Norme per l'applicazione dell'addizionale straordinaria istituita con legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sulle liquidazioni per cessazione del rapporto di la-

voro nel 1967 (4529) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

BARBI: Disposizioni integrative della legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente provvedimenti a favore della città di Napoli (3916) — Relatore: Azzaro — (*Parere della II Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Esodo volontario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4475) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatore MAGLIANO TERENCE: Esenzioni fiscali per rivalutazioni patrimoniali effettuate dai comuni e dalle province (*approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4043) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della II e della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

RICCIO ed altri: Provvedimenti a favore della finanza locale (1323) — Relatore: Lafforgia — (*Parere della II e della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 14 dicembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

SPECIALE e CORRAO: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (1995);

BONTADE MARGHERITA: Integrazione della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (3970);

DI PIAZZA ed altri: Integrazione delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18, e 20 gennaio 1962, n. 28, concernenti il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo (4065);

BASSI: Norme integrative delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18 e n. 28, concernenti l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo (4545);

— Relatore: Baroni — (*Parere della I Commissione*).

Giovedì 14 dicembre, ore 9,30.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 14 dicembre, ore 9,30.

Discussione sulle comunicazioni del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste sull'applicazione della legge 15 settembre 1964, n. 756, sui patti agrari.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 14 dicembre, ore 10.

RAPPORTI FRA RICERCA SCIENTIFICA E INDUSTRIA IN ITALIA

Audizione dell'ingegnere Leopoldo Pirelli, presidente della Pirelli s.p.a.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 14 dicembre, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura (4385) — Relatore: Marotta Vincenzo — (*Parere della IV e della XI Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

GITTI ed altri: Sistemazione della posizione dei dipendenti dell'INAM che si trovano in particolari condizioni (3987) — Relatore: Borra — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CRUCIANI ed altri: Modifica della legge 21 luglio 1965, n. 903 sull'avviamento alla rifor-

ma e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (2786);

ROBERTI ed altri: Aumento delle pensioni minime e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (*Urgenza*) (4464) — (*Parere della V Commissione*);

LONGO ed altri: Modifiche alla legge 20 luglio 1965, n. 903 (*Urgenza*) (4519) — (*Parere della V, della VI e della VII Commissione*);

— Relatore: Bianchi Fortunato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione dell'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato (4448) — Relatore: Lattanzio — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

AGOSTA ed altri: Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali (931) — Relatore: Barba — (*Parere della IV, della VIII e della XII Commissione*);

PATRINI ed altri: Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolta ai sanitari (974) — Relatore: Barba — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

DE MARIA: Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica (2256) — Relatore: Bemporad — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

STORTI ed altri: Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali (2798) — Relatore: Bartole — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

CRUCIANI e FRANCHI: Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scientifici esterni della industria farmaceutica e disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali (3560) — Relatore: Barba — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie (4556) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Usvardi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.